

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.376

del 29.09.2003

O G G E T T O

TAR Puglia – Bari – Ricorsi delle Coop.Edil “Gabbiano” “Santa Isabella” e “Coop.A” per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale di approvazione definitiva graduatoria assegnazione suoli nel P.d.Z. ex lege 167.

L’anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l’assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 30.9.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 11.09.2003 sono stati notificati n.3 ricorsi proposti dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalle Coop. Edil. “Gabbiano”, “Santa Isabella” e “Cop A”, tutti per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva di assegnazione suoli nel P.d.Z. 167, in cui tutte e tre le cooperative sono risultate escluse per insufficienza di soci;
- Considerato che:
- L’Ufficio ha escluso la Coop. “Gabbiano” perchè ha escluso due soci, i Sigg.ri La Forgia Beniamino e Sancilio Eleonora, in quanto in possesso di abitazione idonea, per cui il numero dei soci è stato ridotto da dieci a otto;
- L’Ufficio ha escluso la Coop. “Santa Isabella” perché ha escluso il socio De Bari Rosanna perché inserita d’ufficio in altra cooperativa più anziana per mancanza di opzione nei termini, per cui il numero dei soci è stato ridotto da nove a otto;
- L’Ufficio ha escluso la Coop. “Cop A” perché ha escluso il socio Farinola Isabella perché in possesso di abitazione in cui di fatto vive da oltre dieci anni, per cui il numero dei soci è stato ridotto da nove a otto;
- Viste le motivazioni dei ricorsi di seguito sintetizzate:
- Coop. “Gabbiano”: i soci La Forgia Beniamino e Sancilio Eleonora sono in possesso di abitazioni ritenute non idonee per cui vanno riammessi in graduatoria;
- Coop. “Santa Isabella”: la socia De Bari Rosanna ha operato l’opzione per la presente cooperativa nel momento in cui l’ufficio ha chiesto le controdeduzioni, per cui essa va riammessa;
- Coop. “Cop A”: La Socia Farinola Isabella è in possesso di abitazione priva del certificato di abitabilità e quindi non idonea, per cui essa va riammessa;
- Vista la relazione datata 19.09.2003 prot. n.300 del Dirigente del Settore Territorio che ribadisce la legittimità del procedimento seguito dall’Ufficio, consigliando la costituzione dell’Ente in giudizio, parere condiviso anche dal Responsabile dell’U.A. Affari Legali;
- Ritenuto, recependo il parere espresso dal Dirigente del Settore Territorio e dal Responsabile dell’Ufficio Legale, che le azioni poste in essere dalle Coop. Edil. “Gabbiano”, “Santa Isabella” e “Cop A”, come legalmente rappresentate, risultano destituite di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l’importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente all’Avv. Nino Matassa da Bari, demandando al Responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nino Matassa con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n.35, per la rappresentanza nei giudizi amministrativi instaurati dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalle Coop.ve Edilizie “Gabbiano”, “Santa Isabella” e “Cop A”, come legalmente rappresentate, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritti in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) Di dare atto, altresì, che giusta delibera di G.C. n.496 del 10.10.2002, l'Avv. Matassa (in deroga alle delibere di costituzione ove il conferimento dell'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente ad avvocati esterni nei giudizi di ogni ordine e grado è perentoriamente subordinato all'accettazione da parte degli stessi del rispetto dei minimi tariffari professionali) non è tenuto a tale osservanza, purchè la parcella sia corredata del parere del competente Ordine Forense.
- 5) Di subordinare, invece, il conferimento dell'incarico alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine ai procedimenti di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.